



Ordinanza n. 12

Il Sindaco

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;

Che con successivi D.P.C.M. sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando distanziamento sociale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Sardegna in tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

Visto in particolare il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" sino al 31 marzo 2022 ;

Visto il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore;

Vista la circolare, registro ufficiale U.0000011.08-1-2022, emanata dal Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, d'intesa con il Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Co V-2 in ambito scolastico";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale con specifico riguardo alla fascia più giovane della popolazione, in età scolare;

Preso atto delle FAQ pubblicate in data 20 gennaio 2022 dalla ASL Cagliari – Dipartimento di Prevenzione Zona Sud – in particolare il disposto con cui la ASL 8 Cagliari " in caso di presenza di uno o più casi" "il Dipartimento di Prevenzione della ASL 8 Cagliari invia disposizione con provvedimento di quarantena massiva della durata di dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e programma tampone molecolare presso la ASL 8 Cagliari".

Visto l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Che tutte le scuole primarie cittadine qualora riscontrino un caso di positività nella stessa classe e non sia possibile effettuare immediatamente la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare, come stabilito dall'art. 4, comma 1 lett. b), punto 1, del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, ed in presenza del provvedimento di sorveglianza massivo previsto dal punto 8 delle FAQ del 20.01.2022 del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 8 Cagliari, dispongano la sospensione dell'attività in presenza e attuino l'attività a distanza sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, avuto riguardo all'esito negativo dei test degli alunni singolarmente considerati, secondo quanto previsto dalle FAQ del 20.01.2022.

AVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Cagliari, 25.01.2022

Il Sindaco
Paolo Truzzu

firmata digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT